



DISPOSIZIONI COMUNI
2010

INDICE

PARTE I - Disposizioni giuridiche e amministrative	4
Articolo 1 - Riferimenti.....	4
Articolo 2 - Servizio competente della Commissione e corrispondenza.....	4
Articolo 3 - Partecipanti	5
Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento.....	5
Articolo 5 - Ruolo e obblighi dei beneficiari associati.....	6
Articolo 6 - Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e ai beneficiari associati	6
Articolo 7 - Cofinanziatori del progetto	7
Articolo 8 - Subfornitori.....	7
Articolo 9 - Ruolo dei gruppi di controllo esterni.....	8
Articolo 10 - Responsabilità civile.....	8
Articolo 11 - Conflitto d'interessi.....	8
Articolo 12 - Relazioni sulle attività tecniche.....	9
Articolo 13 - Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno dell'Unione e prodotti audiovisivi.....	10
Articolo 14 - Dati territoriali	11
Articolo 15 - Modifica della convenzione.....	11
Articolo 16 - Ritardi di esecuzione.....	12
Articolo 17 - Posticipo della data di conclusione.....	12
Articolo 18 - Riduzione delle prestazioni e guasti tecnici	13
Articolo 19 - Risoluzione della convenzione	13
Articolo 20 - Riservatezza.....	14
Articolo 21 - Protezione dei dati	15
Articolo 22 - Proprietà e utilizzo dei risultati.....	15
Articolo 23 - Legge applicabile e foro competente.....	16
PARTE II - Disposizioni finanziarie	17
Articolo 24 - Partecipazione finanziaria dell'Unione al progetto.....	17
Articolo 25 - Costi ammissibili	18
Articolo 26 - Costi non ammissibili	21
Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie.....	22
Articolo 28 - Modalità di pagamento	23
Articolo 29 - Rendiconti delle spese e delle entrate.....	26
Articolo 30 - Imposta sul valore aggiunto.....	26
Articolo 31 - Revisione indipendente dei conti.....	26
Articolo 32 - Controllo finanziario da parte della Commissione	27

Articolo 33 - Controlli ed ispezioni.....	28
Articolo 34 - Aiuti di Stato.....	28
Articolo 35 - Acquisto di terreni/diritti fondiari e locazione di terreni.....	28

DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE I - Disposizioni giuridiche e amministrative

Articolo 1 - Riferimenti

Tutti i progetti LIFE+ devono essere realizzati conformemente alle disposizioni dei seguenti testi (in ordine di importanza):

- regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 (LIFE+)¹,
- le disposizioni particolari della convenzione di sovvenzione sottoposta alla firma del beneficiario incaricato del coordinamento,
- le presenti disposizioni comuni accluse alla convenzione di sovvenzione,
- la proposta riguardante il progetto (in appresso “il progetto”) descritta nella convenzione di sovvenzione (allegato I).

Tutti i suddetti documenti sono parte integrante della convenzione di sovvenzione.

Articolo 2 - Servizio competente della Commissione e corrispondenza

- 2.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la Commissione è rappresentata dalla direzione generale Ambiente nella persona dell'ordinatore o dell'ordinatore sottodelegato.
- 2.2 Tutta la corrispondenza deve recare il numero d'identificazione e il titolo del progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Progetti LIFE + Natura & Biodiversità, progetti LIFE+ Informazione & Comunicazione relativi a temi legati alla Nature ed alla Biodiversità:

Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.E.3 - BU-9 2/58
B - 1049 Bruxelles

Progetti LIFE+ Politica & Governance Ambientali, progetti LIFE+ Informazione & Comunicazione non relativi a temi legati alla Nature ed alla Biodiversità:

Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.E.4 - BU-9 2/1
B - 1049 Bruxelles

Una copia di tutta la corrispondenza deve essere inviata al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.

¹ GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

La posta ordinaria si considera pervenuta alla Commissione alla data in cui è formalmente protocollata dall'unità competente della Commissione sopra menzionata.

Articolo 3 - Partecipanti

In funzione dei rispettivi ruoli e obblighi, ai progetti LIFE+ possono partecipare quattro categorie di soggetti (in appresso "i partecipanti"):

- beneficiario incaricato del coordinamento,
- beneficiari(o) associati(o),
- cofinanziatore(i), e
- subfornitore(i).

Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento

- 4.1 Per "beneficiario incaricato del coordinamento" s'intende la persona fisica o giuridica responsabile sotto il profilo giuridico e finanziario, nei confronti della Commissione, della completa realizzazione delle misure che costituiscono il progetto, al fine di conseguire gli obiettivi del progetto medesimo, e della divulgazione dei risultati del progetto.
- 4.2 I beneficiari associati affidano al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in loro nome e per loro conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive.
- 4.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento accetta tutte le disposizioni della convenzione di sovvenzione con la Commissione.
- 4.4 In virtù del mandato sottoscritto, solo il beneficiario incaricato del coordinamento è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nelle convenzioni stipulate tra i beneficiari associati, come prescritto all'articolo 4.8.
- 4.5 Qualora un beneficiario associato/cofinanziatore riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario incaricato del coordinamento, d'intesa con i beneficiari associati, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta esecuzione del progetto. In nessun caso la Commissione aumenterà il proprio contributo o la percentuale di cofinanziamento.
- 4.6 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, il beneficiario incaricato del coordinamento contribuisce finanziariamente al progetto.
- 4.7 Il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce pertanto alla Commissione tutte le relazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12.
- 4.8 Il beneficiario incaricato del coordinamento conclude con tutti i beneficiari associati delle convenzioni nelle quali viene descritta la loro partecipazione tecnica e finanziaria al progetto. Tali convenzioni devono essere interamente compatibili con la convenzione di sovvenzione firmata con la Commissione,

devono fare espresso riferimento alle presenti disposizioni comuni e contenere almeno le disposizioni contenute nelle linee guida pubblicate dalla Commissione. Le suddette convenzioni devono essere firmate dal beneficiario incaricato del coordinamento e dai beneficiari associati ed essere notificate alla Commissione entro nove mesi dalla data di avvio del progetto. Le disposizioni della convenzione di sovvenzione, compreso il mandato (articolo 5, paragrafi 2 e 3), prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento che possa incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione tra il beneficiario incaricato del coordinamento e la Commissione.

Articolo 5 - Ruolo e obblighi dei beneficiari associati

- 5.1 I beneficiari associati sono esclusivamente le organizzazioni espressamente designate come tali nel progetto e impegnate nell'esecuzione del progetto secondo le modalità indicate. Il beneficiario associato firma la convenzione di cui all'articolo 4.8 ed è direttamente coinvolto nell'esecuzione tecnica di una o più mansioni nell'ambito del progetto.
- 5.2 Il beneficiario associato affida al beneficiario incaricato del coordinamento, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in suo nome e per suo conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive. Il beneficiario associato incarica pertanto il beneficiario incaricato del coordinamento di assumersi la totale responsabilità giuridica dell'attuazione della convenzione di sovvenzione.
- 5.3 Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni che hanno implicazioni per il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento. In particolare, il beneficiario associato riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico autorizzato a ricevere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire al beneficiario associato gli importi corrispondenti alla sua partecipazione all'azione.
- 5.4 Il beneficiario associato fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare il beneficiario incaricato del coordinamento ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato fornisce al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta.
- 5.5 Ciascun beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della Commissione secondo le condizioni stipulate nella convenzione di cui all'articolo 4.8.
- 5.6 I beneficiari associati non riferiscono direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa.

Articolo 6 - Obblighi comuni al beneficiario incaricato del coordinamento e ai beneficiari associati

- 6.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di

costo). Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati conservano, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione, come ad esempio documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli presenza ed altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione la richieda. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.

- 6.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati si assicurano che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto con un rimando al sistema contabile analitico.
- 6.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati provvedono affinché il sostegno dell'Unione sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all'articolo 13.
- 6.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati condividono il know-how necessario all'esecuzione del progetto.
- 6.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento non può operare, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei beneficiari associati. I beneficiari associati non possono operare, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori del beneficiario incaricato del coordinamento o di altri beneficiari associati.

Articolo 7 - Cofinanziatori del progetto

- 7.1 I cofinanziatori si limitano ad apportare un contributo finanziario al progetto senza partecipare direttamente all'esecuzione tecnica del progetto e non beneficiano del finanziamento dell'Unione.
- 7.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento e/o i beneficiari associati concludono con i cofinanziatori gli accordi necessari per assicurare il cofinanziamento, a condizione che tali accordi non rappresentino una violazione degli obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento e/o dei beneficiari associati enunciati nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 8 - Subfornitori

- 8.1 Per compiti specifici di durata determinata, un progetto può fare ricorso anche a subfornitori, che non sono considerati beneficiari associati.
- 8.2 I subfornitori forniscono servizi esterni al beneficiario incaricato del coordinamento e/o ai beneficiari associati, i quali retribuiscono integralmente la loro prestazione.
- 8.3 I subfornitori non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non godono di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del progetto.
- 8.4 L'aggiudicazione di contratti di subfornitura da parte di un beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato pubblico deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici e in conformità delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici.

Per gli appalti superiori a 125 000 euro, il beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato privato è tenuto a indire una gara per vagliare diversi potenziali subfornitori e ad aggiudicare il contratto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più conveniente; in tale contesto il beneficiario rispetta i principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali subfornitori ed evita ogni conflitto d'interesse.

Le norme vigenti in materia di appalti di cui ai due paragrafi precedenti si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli.

- 8.5 Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto LIFE+ (cioè numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/subappalto del beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce).

Articolo 9 - Ruolo dei gruppi di controllo esterni

- 9.1 Per il monitoraggio del progetto, la Commissione si avvale del sostegno di gruppi esterni. I gruppi di controllo seguono e valutano lo stato di avanzamento del progetto accertandosi che sia in linea con i costi sostenuti. Essi svolgono una funzione esclusivamente consultiva. I gruppi di controllo sono indipendenti dai progetti, ne verificano l'esecuzione ed esprimono giudizi sulle relazioni presentate alla Commissione.
- 9.2 I gruppi di controllo non sono autorizzati a prendere alcuna decisione per conto della Commissione. Le raccomandazioni o dichiarazioni espresse dai gruppi di controllo al beneficiario incaricato del coordinamento o ai beneficiari associati non rappresentano la posizione della Commissione.
- 9.3 I gruppi di controllo esterni sono tenuti al rispetto delle stesse norme di riservatezza che vigono per i partecipanti al progetto e per la Commissione (secondo il disposto dell'articolo 20).

Articolo 10 - Responsabilità civile

- 10.1 In nessuna circostanza e per nessuna ragione la Commissione può essere ritenuta responsabile in caso di reclami derivanti dalla convenzione di sovvenzione per danni o lesioni sopravvenuti durante l'esecuzione del progetto. La Commissione non accetterà richieste di risarcimento o di rimborso in relazione ai reclami di cui sopra.
- 10.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento esonera la Commissione da ogni responsabilità in merito ai suoi rapporti con i beneficiari associati o riguardo agli accordi con loro sottoscritti in tale contesto.
- 10.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto.

Articolo 11 - Conflitto d'interessi

- 11.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e tutti i beneficiari associati si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività

nell'esecuzione della convenzione di sovvenzione. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.

- 11.2 Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario incaricato del coordinamento ed i beneficiari associati s'impegnano ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potrà adottare provvedimenti supplementari.

Articolo 12 - Relazioni sulle attività tecniche

- 12.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento deve informare regolarmente la Commissione dei progressi e dei risultati del progetto LIFE+ presentando le seguenti relazioni:

- una relazione iniziale che deve essere trasmessa entro nove mesi dall'inizio del progetto;
- una relazione conclusiva che deve essere trasmessa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
- per i progetti di durata superiore a 24 mesi e che beneficiano di un contributo dell'Unione superiore a 300 000 euro, una relazione intermedia che deve essere trasmessa congiuntamente alla richiesta di prefinanziamento intermedio, dopo il raggiungimento della soglia fissata all'articolo 28.3;
- Per progetti di durata superiore a 48 mesi e con una contribuzione finanziaria dell'Unione superiore a € 2 000 000, 2 relazioni intermedie, che devono essere trasmesse congiuntamente con la richiesta di prefinanziamento intermedio dopo il raggiungimento delle soglie fissate all'articolo 28.3;
- eventuali relazioni di avanzamento necessarie per garantire che il tempo intercorso tra due relazioni consecutive non superi 18 mesi.

In via eccezionale, qualora la soglia fissata all'articolo 28.3 venga raggiunta entro i primi nove mesi di durata del progetto, la relazione iniziale e quella intermedia possono confluire in un'unica relazione.

La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del progetto.

- 12.2 La forma e i contenuti delle relazioni devono rispondere alle linee guida pubblicate dalla Commissione.

Tutte le relazioni devono contenere le informazioni di cui la Commissione necessita per valutare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli. Le relazioni iniziale, intermedia e conclusiva devono contenere anche le informazioni descritte all'articolo 12, punti da 5 a 7.

- 12.3 Tutte le relazioni devono essere inviate contemporaneamente, in formato cartaceo ed elettronico, alla Commissione e al gruppo di controllo esterno designato da quest'ultima; entrambi devono ricevere una copia completa delle relazioni tecniche, compresi gli allegati, e una copia del rendiconto delle spese e delle entrate.

- 12.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una copia della relazione conclusiva alle autorità dello Stato membro, che hanno anche la facoltà di chiedere una copia della relazione intermedia.
- 12.5 Relazione iniziale
- Oltre alle informazioni indicate all'articolo 12.2, la relazione iniziale deve contenere una valutazione che giudichi se gli obiettivi del progetto e il relativo piano di lavoro sono ancora validi. Sulla base della relazione iniziale presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento, e se gli obiettivi del progetto non fossero realizzabili o il piano di lavoro non risultasse fattibile, la Commissione può avviare un procedimento per la risoluzione anticipata della convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19.
- 12.6 Relazione intermedia
- Oltre alle informazioni indicate all'articolo 12.2, la relazione intermedia deve contenere un rendiconto delle spese e delle entrate e informazioni sufficienti per consentire una valutazione preliminare dell'ammissibilità dei costi sostenuti fino a quel momento.
- 12.7 Relazione conclusiva
- Oltre alle informazioni indicate all'articolo 12.2, la relazione conclusiva deve contenere un rendiconto delle spese e delle entrate e tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'ammissibilità dei costi sostenuti e la sostenibilità nel tempo dei risultati del progetto.

Articolo 13 - Azioni di comunicazione, pubblicità al sostegno dell'Unione e prodotti audiovisivi

- 13.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati devono pubblicizzare il progetto e i relativi risultati, indicando sempre il contributo dell'Unione ricevuto. In ciascuna relazione di attività dovranno essere fornite informazioni in proposito.
- 13.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dall'Unione in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto utilizzando il logo LIFE fornito dalla Commissione. Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti iniziali e/o finali deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno finanziario erogato da LIFE (ad esempio "Con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea").
- 13.3 Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.
- 13.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a creare un sito web o a utilizzarne uno esistente per divulgare le attività, i progressi e i risultati del progetto. L'indirizzo web dove reperire i principali risultati del progetto deve essere indicato nelle relazioni. Il sito web deve essere disponibile in linea al massimo sei mesi dopo l'avvio del progetto, deve essere aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.
- 13.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a esporre e mantenere pannelli informativi che riportino raggugli sul progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in

posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE vi dovrà sempre figurare.

- 13.6 Per i progetti LIFE+ Natura gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, si applicano anche al logo Natura 2000. Nei pannelli deve essere descritta l'importanza del progetto dal punto di vista della costituzione della rete Natura 2000.
- 13.7 Una sintesi del progetto, compresi il nome e le coordinate del beneficiario incaricato del coordinamento, sarà pubblicata sul sito web di LIFE e resa disponibile al pubblico.
- 13.8 Tutti i beni durevoli acquistati nell'ambito del progetto devono recare il logo LIFE, salvo indicazione contraria della Commissione.
- 13.9 Un progetto deve contenere un obbligo insieme di attività di networking. Salvo che il beneficiario associato sia in grado di dimostrare che tali attività non sono appropriate, queste devono includere visite, incontri, scambi d'informazioni, e/o altre attività di networking con un appropriato numero d'altri rilevanti progetti LIFE (in corso o completati). Possono essere anche incluse simili attività di scambio d'informazioni con altri progetti non-LIFE e/o la partecipazione a piattaforme d'informazione rilevanti per gli obiettivi del progetto (anche a livello internazionale se giustificato). Quest'attività di networking hanno lo scopo di assicurare un trasferimento efficace delle esperienze e conoscenze sviluppate allo scopo di favorirne la replica in contesti simili.
- 13.10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, la Commissione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti sul progetto o risultanti dal progetto. Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati concedono alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi del progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. La Commissione non sarà tuttavia considerata "coproduttore" dei programmi. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni descritte all'articolo 12 per illustrare il materiale informativo da essa prodotto e si impegna a citarne la fonte, indicando il numero di riferimento del progetto.

Articolo 14 - Dati territoriali

Gli strumenti elettronici, compresi i dati territoriali, che sono prodotti nel contesto di un progetto LIFE+ devono essere conformi alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE)².

Articolo 15 - Modifiche della convenzione di sovvenzione

- 15.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento informa la Commissione, nelle relazioni tecniche o tramite lettera, delle eventuali modifiche apportate al progetto specificato nella convenzione di sovvenzione. Non saranno accettate modifiche che dovessero alterare radicalmente gli obiettivi complessivi del progetto, mettere

² GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

in discussione la decisione sulla concessione della sovvenzione o contravvenire al principio di parità di trattamento dei candidati.

- 15.2 Per le modifiche considerate sostanziali occorre il nulla osta scritto della Commissione. Per modifiche sostanziali s'intende:
- modifiche della natura o del contenuto delle azioni e/o dei prodotti identificabili;
 - modifiche dello statuto giuridico del beneficiario incaricato del coordinamento o di un beneficiario associato;
 - modifiche alla struttura della partnership del progetto;
 - modifiche alla durata del progetto;
 - modifiche al bilancio preventivo del progetto che prevedano un aumento di oltre il 10% e di più di 30 000 euro dei costi previsti in una o più voci di spesa. Queste soglie si applicano a ciascuna delle tre sottocategorie di beni durevoli. Non si applicano invece alla voce "spese generali", per la quale non può essere superato il limite di cui all'articolo 25.13.
- 15.3 Nei casi contemplati dall'articolo 15.2, il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una richiesta formale di modifica secondo quanto indicato nelle linee guida pubblicate dalla Commissione. Se la richiesta di modifica riguarda modifiche alla partnership del progetto e/o al bilancio messo a disposizione da un beneficiario associato o da un cofinanziatore, deve essere firmata anche dal beneficiario associato o dal cofinanziatore interessato. La Commissione si riserva il diritto di accettare o respingere la richiesta di modifica e può decidere di non prendere in considerazione le richieste pervenute meno di tre mesi prima della conclusione del progetto.

Articolo 16 - Ritardi di esecuzione

- 16.1 La data di inizio di un progetto è la data indicata nelle disposizioni particolari della convenzione di sovvenzione, a prescindere dalla data di firma della convenzione o dalla data di pagamento del primo prefinanziamento.
- 16.2 Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto ad informare la Commissione, in modo tempestivo e fornendo tutte le spiegazioni del caso, di ogni circostanza che potrebbe compromettere o ritardare l'esecuzione del progetto. Le parti interessate decidono di comune accordo i provvedimenti da adottare.
- 16.3 La Commissione si riserva il diritto di recedere dalla convenzione di sovvenzione o di annullare la sovvenzione in caso di notevole ritardo che abbia ripercussioni negative sul valore dei risultati previsti dal progetto.

Articolo 17 - Posticipo della data di conclusione

- 17.1 La data di conclusione del progetto può essere posticipata solo a seguito di circostanze imprevedibili ed eccezionali che impediscano la realizzazione di una o più azioni previste dal progetto per un determinato periodo di tempo.
- 17.2 La richiesta di posticipo della data di conclusione deve essere presentata secondo quanto indicato nelle linee guida pubblicate dalla Commissione e deve contenere informazioni sufficienti che consentano alla Commissione di valutare i motivi del ritardo e la possibilità di realizzare un nuovo piano di lavoro. La Commissione si

riserva il diritto di accettare o respingere la richiesta e può decidere di non prendere in considerazione le richieste pervenute meno di tre mesi prima della conclusione del progetto.

Articolo 18 - Riduzione delle prestazioni e guasti tecnici

La Commissione si riserva il diritto di ridurre come opportuno il cofinanziamento dell'Unione se si verifica un calo consistente a livello qualitativo o quantitativo nell'esecuzione delle azioni del progetto.

Articolo 19 - Risoluzione della convenzione

19.1 La Commissione ha facoltà di recedere dalla convenzione di sovvenzione senza versare alcun indennizzo:

- nel caso in cui il beneficiario incaricato del coordinamento non tenga fede a uno degli obblighi essenziali in essa stipulati, senza addurre valide ragioni d'ordine economico o tecnico,
- in caso di forza maggiore o in caso di sospensione dell'azione a causa di circostanze eccezionali,
- se risulta evidente che il progetto non conseguirà gli obiettivi prefissati o
- se il beneficiario incaricato del coordinamento ha commesso irregolarità sostanziali nella gestione del progetto.

19.2 Per porre termine a un progetto la Commissione applica un procedimento standard o un procedimento d'urgenza.

19.3 Procedimento standard

- La Commissione invia una prima lettera raccomandata, nella quale comunica l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione e le relative motivazioni, ingiunge al beneficiario incaricato del coordinamento di ottemperare agli obblighi istituiti nella convenzione e lo invita a fornire una risposta entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata in questione.
- Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, la Commissione può annullare o sospendere il procedimento oppure può inviare una seconda raccomandata, nella quale notifica al beneficiario incaricato del coordinamento di aver posto fine al progetto e fissa una nuova data di conclusione del progetto.

Se alla Commissione non perviene alcuna risposta alla prima lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, si considera che il progetto sia concluso a quella data.

Quando a seguito del procedimento si pone fine al progetto, deve essere presentata una relazione conclusiva entro tre mesi dalla nuova data di conclusione del progetto.

19.4 Procedimento d'urgenza

La Commissione può recedere dalla convenzione di sovvenzione, con effetto immediato, senza preavviso e senza versare indennizzi di alcun genere, se:

- il beneficiario incaricato del coordinamento è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di liquidazione o di ogni altra procedura analoga;
- il beneficiario incaricato del coordinamento ha presentato dichiarazioni volutamente false o incomplete per ottenere il contributo finanziario della Commissione previsto nella convenzione di sovvenzione;
- il beneficiario incaricato del coordinamento ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, un'irregolarità sostanziale nell'esecuzione della convenzione che arrechi o possa arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;
- il beneficiario incaricato del coordinamento si rende colpevole di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita, tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione o
- il beneficiario incaricato del coordinamento è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato attinente all'etica professionale o si è reso colpevole di gravi scorrettezze professionali, accertate con ogni mezzo opportuno.

In tal caso la Commissione comunica al beneficiario incaricato del coordinamento, con lettera raccomandata, che il progetto si considera concluso con effetto immediato. Una relazione finale deve essere presentata entro tre mesi dalla nuova data di conclusione del progetto.

- 19.5 La risoluzione della convenzione di sovvenzione per irregolarità finanziarie non esclude l'applicazione di altri provvedimenti amministrativi o di sanzioni irrogabili ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione³.

In caso di risoluzione, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale degli importi già versati. L'importo delle spese ammissibili sarà calcolato solo in base alle informazioni disponibili al termine dei procedimenti illustrati all'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

- 19.6 Il beneficiario incaricato del coordinamento può mettere fine al progetto in qualsiasi momento mediante preavviso scritto, purché sussistano valide ragioni d'ordine economico o tecnico. Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a presentare una relazione conclusiva entro tre mesi dall'invio del preavviso scritto di cui sopra, nella quale illustra lo stato di avanzamento dei lavori e le ragioni che lo inducono a mettere fine al progetto; la relazione deve essere corredata del rendiconto finale delle spese e delle entrate, sulla base del quale la Commissione determina l'entità delle spese ammissibili. In mancanza di motivazione o qualora la Commissione non accolga la motivazione presentata, il recesso da parte del beneficiario incaricato del coordinamento sarà ritenuto abusivo e la Commissione potrà esigere il rimborso degli importi già versati.

Articolo 20 - Riservatezza

La Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento/i beneficiari associati sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale loro trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare un'altra parte. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione

³ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

del progetto. I dati personali contenuti nel progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione della Commissione europea, delle altre istituzioni dell'Unione e di un gruppo di controllo esterno; tutte queste parti sono tenute alla riservatezza. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

Articolo 21 - Protezione dei dati

- 21.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento ha diritto ad accedere ai dati e alle informazioni di cui dispone la Commissione in merito al proprio progetto e può chiedere di apportare eventuali correzioni.
- 21.2 La Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati sono tenuti a conformarsi al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati⁴.
- 21.3 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a prendere conoscenza degli obblighi istituiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁵.

Articolo 22 - Proprietà e utilizzo dei risultati

- 22.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e/o i beneficiari associati sono proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del progetto.
- 22.2 Poiché la Commissione intende promuovere l'uso di tecniche e modelli compatibili con l'ambiente, ritiene importante che il beneficiario incaricato del coordinamento metta a disposizione i suddetti documenti, brevetti e competenze all'interno dell'Unione, non appena si rendano disponibili, a condizioni commerciali eque e non discriminatorie.
- 22.3 La Commissione auspica che il beneficiario incaricato del coordinamento e/o i beneficiari associati rispettino il disposto dell'articolo 22.2, per un periodo di 5 anni dopo la fine del progetto.
- 22.4 Se il beneficiario incaricato del coordinamento si rifiuta, senza motivi legittimi, di fornire l'accesso ai prodotti in questione o di concedere licenze alle condizioni sopra definite, la Commissione si riserva il diritto di applicare le disposizioni dell'articolo 19 o, se il progetto è stato portato a termine, di chiedere il rimborso totale o parziale del contributo dell'Unione.

⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁵ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 23 - Legge applicabile e foro competente

La sovvenzione dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione di sovvenzione, dalle norme dell'Unione pertinenti e, in via sussidiaria, dalla legge del Belgio in materia di sovvenzioni.

Contro le decisioni della Commissione concernenti l'applicazione della convenzione di sovvenzione e le modalità di applicazione della stessa, il beneficiario incaricato del coordinamento può presentare ricorso dinanzi il Tribunale Generale dell'Unione nonché, per impugnazione, dinanzi la Corte di giustizia.

PARTE II - Disposizioni finanziarie

Articolo 24 - Partecipazione finanziaria dell'Unione al progetto

24.1 L'ammontare del contributo finanziario dell'Unione è determinato applicando la percentuale stabilita nella convenzione di sovvenzione alle spese ammissibili sostenute.

24.2 L'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario incaricato del coordinamento non può in nessun caso superare l'importo massimo del contributo dell'Unione stabilito nella convenzione di sovvenzione, anche se i costi totali effettivi ammissibili di un progetto superano l'importo stimato del bilancio indicato nella convenzione.

Il beneficiario incaricato del coordinamento garantisce che il progetto non fruirà, né direttamente né indirettamente, di nessun altro finanziamento dell'Unione europea. Qualora ciò dovesse avvenire durante l'esecuzione del progetto, il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto ad informare immediatamente la Commissione delle misure che intende adottare per adempiere a quest'obbligo. Il revisore indipendente di cui all'articolo 31 controlla le fonti di finanziamento del progetto.

24.3 Fatti salvi gli obblighi stabiliti all'articolo 4.6 e all'articolo 5.5, il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati accettano che il contributo dell'Unione non abbia né come fine né come effetto di procurare profitti. Per profitti si intende l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi del progetto risultante al momento della richiesta di pagamento del saldo finale.

24.4 Per "entrate" s'intendono i finanziamenti ottenuti dalla Commissione, dal beneficiario coordinatore, dai beneficiari associati e dai cofinanziatori, come pure i ricavi diretti generati, in maniera diretta ed esclusiva, dal progetto (come le quote di iscrizione a conferenze, la vendita di legname o altro).

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve garantire che le eventuali entrate generate dal progetto o durante la sua esecuzione sono calcolate come ricavi diretti del progetto.

Tali ricavi diretti devono essere sempre dichiarati e la Commissione ridurrà il proprio contributo finanziario per riequilibrare entrate e spese totali.

24.5 Ferma restando la possibilità di risolvere la convenzione di sovvenzione a norma dell'articolo 19, e fatto salvo il diritto della Commissione di applicare le sanzioni di cui all'articolo 27, la Commissione può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in funzione dell'effettiva esecuzione dell'iniziativa in caso di non realizzazione, di manchevolezze nella realizzazione, di realizzazione parziale o tardiva dell'iniziativa in questione, conformemente alle condizioni previste dalla convenzione di sovvenzione.

24.6 Il conto o sottoconto bancario utilizzato dal beneficiario incaricato del coordinamento deve consentire di identificare i finanziamenti versati dalla Commissione. Se i finanziamenti versati su tale conto fruttano interessi o benefici equivalenti a norma delle leggi dello Stato sul cui territorio è aperto il conto, e se tali interessi o benefici derivano dai versamenti del prefinanziamento, la Commissione li recupera, alle condizioni previste all'articolo 24.7.

24.7 Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a notificare alla Commissione l'importo degli eventuali interessi o benefici equivalenti fruttati dai prefinanziamenti versatigli dalla Commissione. La notifica deve essere effettuata al momento della richiesta del pagamento del saldo della sovvenzione. Gli interessi non sono considerati un ricavo diretto del progetto e saranno recuperati a conguaglio del saldo.

Inoltre, quando il prefinanziamento supera i 750 000 euro, il beneficiario incaricato del coordinamento comunica alla Commissione gli interessi o i benefici equivalenti maturati alla fine di ogni anno civile entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tali interessi saranno recuperati tramite un ordine di recupero.

In deroga a quanto sopra, se il prefinanziamento è inferiore a 50 000 euro, alla Commissione non è dovuto alcun interesse maturato.

Alla Commissione non sono dovuti gli interessi che fruttano i prefinanziamenti versati agli Stati membri.

24.8 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati accettano che il contributo finanziario dell'Unione non costituisca un credito nei confronti della Commissione e che pertanto non possa essere in alcun modo assegnato a un altro organismo o trasferito a terzi.

Articolo 25 - Costi ammissibili

25.1 Sono considerati ammissibili unicamente i costi che:

- figurano nel bilancio del progetto o sono stati autorizzati mediante modifica alla convenzione di sovvenzione;
- sono direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto di cui alla convenzione di sovvenzione;
- sono ragionevoli e rispondono ai principi di sana gestione finanziaria e in particolare di efficienza ed economicità;
- sono conformi alla normativa applicabile in materia di fiscalità e previdenza sociale;
- sono stati effettivamente sostenuti durante il periodo di esecuzione del progetto, quale definito nella convenzione di sovvenzione, sono registrati nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario incaricato del coordinamento o degli eventuali beneficiari associati e sono identificabili e verificabili.

Un costo si considera sostenuto durante il periodo di esecuzione del progetto se:

- l'obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la firma della convenzione di sovvenzione da parte della Commissione;
- l'esecuzione dell'attività ad esso corrispondente è iniziata dopo la data di inizio del progetto e si è conclusa prima della data di conclusione del progetto (le uniche eccezioni sono rappresentate dal costo della garanzia finanziaria che copre il periodo compreso tra la firma della convenzione e l'inizio del progetto e i sei mesi successivi alla data di conclusione del progetto, e il costo della revisione contabile indipendente di cui all'articolo 31;
- il costo è stato interamente pagato prima della presentazione del rendiconto finale delle spese e delle entrate.

25.2 I costi del personale sono imputati sulla base del tempo effettivamente dedicato al progetto. Tali costi sono calcolati in base alla retribuzione lorda effettiva maggiorata degli oneri sociali e degli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, ma al netto di ogni altro costo. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascun dipendente è registrato tempestivamente e specificato per ogni giorno mediante fogli presenza o mediante un sistema consolidato equivalente di registrazione del tempo di lavoro e certificato periodicamente dal beneficiario incaricato del coordinamento o dai beneficiari associati.

I contratti di servizio con privati possono essere imputati a questa voce di spesa a condizione che le persone interessate svolgano la loro attività nei locali del beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato e sotto la sua supervisione e che tale pratica sia conforme alla legislazione nazionale applicabile. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascun individuo è registrato tempestivamente e specificato per ogni giorno mediante fogli presenza o mediante un sistema consolidato equivalente di registrazione del tempo di lavoro e certificato periodicamente dal beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato. Il costo ammissibile è pari al compenso effettivamente corrisposto agli interessati in relazione al progetto.

I costi salariali dei dipendenti pubblici possono essere finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'esecuzione del progetto che la pertinente entità pubblica non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale di cui trattasi deve essere specificamente assegnato ad un progetto e deve costituire un onere finanziario aggiuntivo rispetto al costo del personale permanente in servizio. Inoltre, la somma dei contributi delle entità pubbliche al progetto (in veste di beneficiario incaricato del coordinamento e/o di beneficiario associato) deve superare (di almeno il 2%) la somma dei costi salariali dei dipendenti pubblici assegnati al progetto.

25.3 Le spese di viaggio e di soggiorno sono imputate conformemente ai regolamenti interni del beneficiario incaricato del coordinamento o del beneficiario associato.

25.4 I costi di assistenza esterna si riferiscono ai costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, noleggio di beni strumentali e infrastrutture, ecc.) come previsto all' articolo 8.

I costi connessi all'acquisto o al leasing (e non al noleggio) di beni strumentali durevoli, infrastrutture o prodotti di consumo forniti da subfornitori non devono essere imputati alla voce di bilancio "assistenza esterna". Questi costi devono essere indicati separatamente nelle voci di bilancio appropriate.

A questa categoria vanno invece imputate le spese della revisione contabile effettuata da un revisore indipendente.

25.5 I costi di ammortamento dei beni durevoli sono considerati ammissibili solo quando i beni durevoli:

- figurano nel registro dei beni durevoli del beneficiario incaricato del coordinamento o del beneficiario associato;
- sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario incaricato del coordinamento o al beneficiario associato al progetto, e

- sono acquistati o presi in leasing ai normali prezzi di mercato.
- 25.6 Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 25, paragrafi 7 e 9, il beneficiario incaricato del coordinamento/ beneficiario associato applica i propri principi o norme contabili interni per calcolare le spese di ammortamento ammissibili, tenendo conto del tipo di infrastruttura/bene strumentale, della data di acquisto/fabbricazione/leasing, della durata del progetto e del tasso di utilizzo effettivo ai fini del progetto. Il revisore indipendente di cui all'articolo 31 conferma che le spese di ammortamento indicate come spese di progetto sono quelle effettive registrate nei sistemi contabili del beneficiario incaricato del coordinamento/beneficiario associato .
- Alle spese di ammortamento ammissibili si applicano tuttavia i seguenti tetti massimi:
- costi delle infrastrutture: 25% del costo di acquisto totale;
 - costi dei beni strumentali: 50% del costo di acquisto totale.
- 25.7 In deroga all'articolo 25.6, per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+ Politica e governance ambientali e LIFE+ Biodiversità non si applica alcun tetto ai prototipi; in tal caso può essere finanziato il 100% dei costi di acquisto.
- Per prototipo si intende un'infrastruttura e/o un bene strumentale creato appositamente per l'esecuzione del progetto e che non è mai stato commercializzato prima e/o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo primordiale nelle attività di dimostrazione del progetto. Possono essere dichiarati solo i componenti acquistati e utilizzati durante il periodo di esecuzione del progetto.
- Un prototipo non può essere utilizzato a fini commerciali durante il periodo di esecuzione del progetto e nei cinque anni successivi alla sua conclusione. Se il prototipo o uno dei suoi componenti viene utilizzato a fini commerciali (cioè venduto, dato in leasing, noleggiato o utilizzato per la produzione di beni o servizi) durante il periodo di esecuzione del progetto o nei cinque anni successivi alla sua conclusione, tali usi devono essere dichiarati. I costi di realizzazione del prototipo saranno ammortizzati secondo le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6.
- 25.8 Non sono considerate ammissibili le spese di ammortamento dei beni durevoli acquistati prima della data d'inizio del progetto. Tali spese devono essere imputate alla categoria “spese generali”.
- 25.9 Per i progetti LIFE+ Natura e LIFE+ Biodiversità, sono considerati ammissibili al 100% i costi sostenuti da autorità pubbliche o da organizzazioni non governative/private senza fini di lucro per beni durevoli direttamente funzionali all'esecuzione del progetto e utilizzati in larga misura durante il periodo di realizzazione del progetto. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all'impegno del beneficiario incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati a continuare a destinare in via permanente i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE+ Natura e LIFE+ Biodiversità.
- 25.10 Nel caso dei progetti LIFE+ Natura, i costi relativi all'acquisto o alla locazione di terreni o diritti fondiari sono ammissibili e saranno contabilizzati separatamente dai beni durevoli. Si applica l'articolo 35.

- 25.11 Le spese per materiali di consumo si riferiscono all'acquisto, fabbricazione, riparazione o uso di qualsiasi materiale, bene o attrezzatura che:
- non figura nel registro dei beni durevoli del beneficiario incaricato del coordinamento o dei beneficiari associati al progetto;
 - non sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario incaricato del coordinamento o ai beneficiari associati al progetto e
 - è direttamente funzionale all'esecuzione del progetto (le forniture e i beni di consumo generici per ufficio saranno imputati alla categoria "spese generali").
- 25.12 Sarà imputata alla voce "altri costi" qualsiasi spesa necessaria per il progetto ma non classificabile in alcuna categoria di spesa specifica. Le spese dichiarate a questo titolo devono essere verificabili e non devono eccedere i costi effettivi. Sono imputati a questa voce i costi sostenuti per ottenere la garanzia finanziaria eventualmente richiesta dalla Commissione.
- 25.13 Le spese generali possono beneficiare di un contributo forfettario massimo pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti, esclusi i costi per l'acquisto o la locazione di terreni. Le spese generali non devono essere necessariamente giustificate da documenti contabili. Le spese generali sono ammissibili come costi indiretti destinati a coprire i costi generali indiretti necessari per l'assunzione, gestione, sistemazione e sostegno diretto o indiretto del personale addetto al progetto.

Articolo 26 - Costi non ammissibili

I costi di seguito elencati non sono considerati ammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione dalla Commissione per il computo del costo totale ammissibile del progetto:

- costi sostenuti per azioni che fruiscono del sostegno di altri strumenti finanziari dell'Unione;
- costi sostenuti rispetto ad attività non previste dal progetto o a modifiche di azioni per le quali non è stato dato il nulla osta scritto di cui all'articolo 15;
- costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli o per la produzione di materiale di comunicazione, compresi pannelli e siti web, che non recano il logo LIFE (ed eventualmente il logo Natura 2000);
- costi per i quali il beneficiario incaricato del coordinamento e/o il beneficiario associato riceve già dalla Commissione una sovvenzione di funzionamento nel periodo in questione;
- eventuali costi connessi ad azioni che possono essere considerate come misure di compensazione di cui è responsabile uno Stato membro e decise nell'ambito della direttiva sugli uccelli selvatici e della direttiva sugli habitat;
- costi relativi ai piani di gestione, ai piani d'azione e piani analoghi, elaborati o modificati nell'ambito di un progetto LIFE+, se il piano non è legalmente operativo prima della data di conclusione del progetto. In quest'ambito s'intende anche che, prima della data di conclusione del progetto, debbano essere ultimate tutte le fasi procedurali o giuridiche eventualmente previste negli Stati membri interessati;

- costi imputabili a qualsiasi categoria di spesa superiori a quelli a bilancio maggiorati del 10% e di 30 000 euro (come indicato all'articolo 15.2);
- fatturazioni tra beneficiari associati e tra beneficiari associati e beneficiario incaricato del coordinamento;
- costi derivanti dalle transazioni tra i servizi dei beneficiari associati o del beneficiario incaricato del coordinamento, a meno che non si riesca a dimostrare che tali transazioni rappresentino il miglior rapporto qualità-prezzo ed escludano ogni elemento di profitto, IVA e spese generali;
- perdite di cambio;
- spese inutili o superflue;
- spese di distribuzione, marketing e pubblicità sostenute per promuovere prodotti o attività commerciali che non siano esplicitamente indicate nel progetto;
- riserve per eventuali perdite o debiti futuri;
- spese per interessi;
- i crediti dubbi;
- spese o costi finanziari sostenuti per reperire o ottenere fonti alternative di cofinanziamento;
- spese di rappresentanza, salvo qualora tali spese siano riconosciute come assolutamente ed esclusivamente necessarie per realizzare le attività del progetto;
- eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi;
- beni e servizi oggetto di donazioni, comprese le prestazioni volontarie;
- spese di viaggio e soggiorno e qualsiasi altra forma di remunerazione a favore di agenti delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di controllo esterni del progetto;
- investimenti in grandi infrastrutture;
- ricerca scientifica di base;
- spese per l'acquisto di licenze e brevetti o altri oneri connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- costi per le procedure di registrazione a sistemi come EMAS ed ECOLABEL;
- acquisto di terreni, se non conformi alle condizioni dell'articolo 35.

Altri costi possono essere considerati non ammissibili se non sono conformi ai criteri dell'articolo 25.

Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie

A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁶, il beneficiario incaricato del coordinamento dichiarato gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla convenzione è passibile di sanzioni pecuniarie

⁶ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 e GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

variabili dal 2 al 10% del valore della sovvenzione accordatagli, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'eventuale decisione della Commissione di applicare tali sanzioni è notificata per iscritto al beneficiario incaricato del coordinamento con lettera raccomandata.

Articolo 28 - Modalità di pagamento

28.1 La partecipazione finanziaria dell'Unione è erogata in due, tre o quattro rate.

28.2 Primo prefinanziamento, pari al 40% del contributo massimo dell'Unione. Tale prefinanziamento è portato al 70% per i progetti che prevedono un periodo di esecuzione inferiore o uguale a 24 mesi o che godono di un contributo dell'Unione inferiore o uguale a 300 000 euro. Nell'uno e nell'altro caso il contributo sarà versato entro 45 giorni dal ricevimento:

- della convenzione di sovvenzione firmata da entrambe le Parti;
- di una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l'indirizzo del beneficiario incaricato del coordinamento, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, il numero di riferimento del progetto;
- una garanzia finanziaria. In funzione della solidità finanziaria del beneficiario incaricato del coordinamento valutata nel corso della fase di selezione, durante la fase di revisione la Commissione può chiedere la presentazione di una garanzia emessa da una banca o da una compagnia di assicurazioni. La garanzia corrisponderà all'importo del primo prefinanziamento e sarà valida per tutta la durata del progetto maggiorata di sei mesi. La validità della garanzia dovrà essere prorogata in caso di proroga del progetto. In via eccezionale, tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione personale e solidale di un terzo. Il formato della garanzia finanziaria è definito all'allegato II.

28.3 Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del contributo massimo dell'Unione sarà versato nel caso di progetti che prevedano un periodo di esecuzione superiore a 24 mesi e che godano di un contributo dell'Unione superiore a 300 000 euro. Il pagamento sarà effettuato a condizione che sia stato utilizzato almeno il 150% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti)

In casi eccezionali, quando la durata del progetto eccede i 48 mesi ed il contributo dell'Unione eccede € 2 000 000, il beneficiario coordinatore può richiedere due prefinanziamenti intermedi: un primo prefinanziamento intermedio equivalente al 20% del contributo finanziario massimo dell'Unione a condizione che almeno il 100% del primo prefinanziamento sia stato utilizzato (calcolato in percentuale dei costi sostenuti); ed un secondo prefinanziamento intermedio equivalente al 20% del contributo finanziario massimo dell'Unione a condizione che almeno il 100% del primo prefinanziamento e del primo prefinanziamento intermedio siano stati utilizzati (calcolati in percentuale dei costi sostenuti).

In casi eccezionali, quando non è stato versato un primo prefinanziamento, il beneficiario incaricato del coordinamento può chiedere un prefinanziamento intermedio a condizione che sia già stato speso un importo equivalente ad almeno il 60% del contributo massimo previsto nelle condizioni particolari. L'importo di tale pagamento sarà successivamente determinato applicando la percentuale specificata nella convenzione di sovvenzione ai costi ammissibili sostenuti alla

data della relazione tecnica intermedia e del rendiconto intermedio delle spese e delle entrate.

In tutti i casi su menzionati, il pagamento sarà effettuato a condizione che la richiesta di pagamento sia stata inoltrata almeno nove mesi prima della data di conclusione del progetto. Il pagamento viene effettuato previa approvazione, da parte della Commissione, della relazione iniziale, della relazione tecnica intermedia e del rendiconto intermedio delle spese e delle entrate di cui all'articolo 12.

La Commissione approva la relazione tecnica intermedia e il rendiconto intermedio delle spese e delle entrate ed effettua il pagamento entro 105 giorni a decorrere dal ricevimento dei seguenti documenti:

- una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l'indirizzo del beneficiario incaricato del coordinamento, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, l'importo richiesto, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario incaricato del coordinamento per identificare il pagamento;
- il numero ufficiale di iscrizione all'albo professionale, l'organizzazione, il nome e l'indirizzo del revisore contabile, se richiesto dall'articolo 31;
- la relazione intermedia e il rendiconto intermedio delle spese e delle entrate corrispondente, come previsto all'articolo 12.

La relazione tecnica intermedia si considera tacitamente approvata se, allo scadere del suddetto termine, la Commissione non ha formulato osservazioni in merito. L'approvazione della relazione che correda la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.

28.4 Il saldo (pagamento finale) viene effettuato previa approvazione, da parte della Commissione, della relazione tecnica conclusiva e del rendiconto finale delle spese e delle entrate di cui all'articolo 12.

La Commissione approva la relazione tecnica conclusiva e il rendiconto finale delle spese e delle entrate ed effettua il pagamento entro 105 giorni a decorrere dal ricevimento dei seguenti documenti:

- una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l'indirizzo del beneficiario incaricato del coordinamento, il nome e l'indirizzo della banca, le coordinate bancarie, l'importo richiesto, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario incaricato del coordinamento per identificare il pagamento;
- la relazione conclusiva e il corrispondente rendiconto finale delle spese e delle entrate a copertura dell'intera durata del progetto, come previsto all'articolo 12;
- una relazione sulla revisione dei conti, se richiesta dall'articolo 31.

La relazione conclusiva si considera tacitamente approvata se, allo scadere del suddetto termine, la Commissione non ha formulato osservazioni in merito. L'approvazione della relazione che correda la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.

28.5 La Commissione può sospendere o rifiutare il pagamento entro 105 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di pagamento e degli altri

documenti richiesti all'articolo 28, paragrafo 2, paragrafo 3 o paragrafo 4. La Commissione è tenuta a notificare per iscritto la sospensione al beneficiario incaricato del coordinamento.

- 28.6 In caso di sospensione di uno dei suddetti termini di pagamento, il periodo restante riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.
- 28.7 Nel caso in cui la Commissione respinga la relazione tecnica o quella finanziaria, il termine di 105 giorni riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle nuove relazioni.
- 28.8 I versamenti della Commissione sono effettuati in euro (€).
- 28.9 Tutti i versamenti sono effettuati a nome del beneficiario incaricato del coordinamento sul conto bancario indicato nell'allegato VII. Ogni modifica al conto deve essere immediatamente comunicata alla Commissione.
- 28.10 Il versamento si considera effettuato il giorno in cui viene addebitato sul conto bancario della Commissione.
- 28.11 Fatta salva la possibile sospensione del termine di pagamento, il beneficiario incaricato del coordinamento ha diritto al versamento degli interessi secondo quanto previsto dall'articolo 106 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario⁷.
- 28.12 Se al beneficiario incaricato del coordinamento sono stati versati importi non dovuti o se in forza della convenzione è giustificata una procedura di recupero, il beneficiario incaricato del coordinamento s'impegna a rimborsare alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.
- 28.13 Nei casi di risoluzione della convenzione di sovvenzione contemplati all'articolo 19, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale delle somme versate al beneficiario incaricato del coordinamento. La Commissione fissa le modalità e i termini di tale rimborso totale o parziale e applica il criterio di proporzionalità.
- 28.14 In caso di mancato rimborso da parte del beneficiario incaricato del coordinamento entro il termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può aumentare le somme dovute aggiungendovi gli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. Il tasso di riferimento cui si applica la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento.
- 28.15 Le spese bancarie per il rimborso delle somme dovute alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario incaricato del coordinamento.
- 28.16 La nota di addebito preparata dalla Commissione e trasmessa al beneficiario incaricato del coordinamento debitore verso la Commissione di un importo da rimborsare costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 del Trattato relativo al funzionamento dell'Unione Europea.
- 28.17 Se il rimborso non è effettuato entro la data stabilita, la Commissione può recuperare le somme dovute mediante compensazione degli importi da essa

⁷ GUL 111 del 28.4.2007, pag. 13.

dovuti a qualsiasi titolo al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo in anticipo, per raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, oppure attingendo alla garanzia costituita a norma dell'articolo 28.2. In casi eccezionali, giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può recuperare detti importi sottraendoli agli importi dovuti al beneficiario prima della data stabilita per il pagamento. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario incaricato del coordinamento.

Articolo 29 - Rendiconti delle spese e delle entrate

- 29.1 I rendiconti delle spese e delle entrate devono essere presentati unitamente alle relazioni intermedia e conclusiva. I rendiconti riguardano lo stesso periodo di tempo cui si riferisce la relazione tecnica corrispondente.
- 29.2 I rendiconti delle spese e delle entrate devono essere presentati secondo le linee guida fornite dalla Commissione. Una copia deve essere inviata alla Commissione e una al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.
- 29.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento deve certificare che le informazioni contenute nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, che i documenti finanziari presentati alla Commissione sono conformi a queste disposizioni comuni, che i costi dichiarati sono i costi effettivamente sostenuti e che sono state indicate tutte le entrate.
- 29.4 I giustificativi delle spese (ad esempio le fatture) non devono essere allegati ai rendiconti in questione. Tuttavia, su richiesta della Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento dovrà fornire tutte le informazioni, comprese le fatture, necessarie per la valutazione delle spese e della corrispondente relazione di attività.
- 29.5 Gli importi menzionati nei rendiconti delle spese e delle entrate sono espressi esclusivamente in euro (€). Se la contabilità del beneficiario incaricato del coordinamento o di un beneficiario associato è in altre valute, gli importi devono essere convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio applicato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo dell'anno in cui viene effettuata la spesa.

Articolo 30 - Imposta sul valore aggiunto

- 30.1 Se il beneficiario incaricato del coordinamento o uno dei beneficiari associati non possono recuperare l'IVA versata nel corso del progetto, l'importo della stessa sarà considerato un costo ammissibile.
- 30.2 Perché l'IVA sia considerata un costo ammissibile, il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare documenti giuridicamente validi attestanti che il beneficiario e/o i beneficiari associati sono soggetti al pagamento dell'IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non hanno diritto a recuperarla.

Articolo 31 - Revisione indipendente dei conti

- 31.1 Se il contributo massimo dell'Unione definito nelle condizioni particolari supera i 300 000 euro, i rendiconti finali delle spese e delle entrate presentati alla Commissione devono essere verificati da un revisore dei conti indipendente, nominato dal beneficiario incaricato del coordinamento.

31.2 Il revisore verifica il rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili e certifica che tutte le spese sostenute sono conformi alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il revisore controlla anche le fonti di finanziamento del progetto, accertandosi in particolare che non vi siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari dell'Unione. Le attività del revisore devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite dalla Commissione e secondo i formati prescritti.

Articolo 32 - Controllo finanziario da parte della Commissione

32.1 La Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo di cui all'articolo 28.4.

32.2 Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.

32.3 La Commissione o i suoi eventuali mandatarî autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al progetto, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.

32.4 La Commissione provvede affinché i suoi mandatarî autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.

32.5 La Commissione può verificare l'uso che il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati fanno del contributo finanziario dell'Unione.

32.6 La relazione sui risultati del controllo finanziario è trasmessa al beneficiario incaricato del coordinamento. Quest'ultimo può comunicare alla Commissione le proprie osservazioni entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni trasmesse dopo la scadenza del termine.

32.7 Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.

32.8 La Corte dei conti può verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dall'Unione nel quadro della presente convenzione.

32.9 A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio⁸ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre irregolarità. L'esito di tali controlli potrà eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

⁸ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Articolo 33 - Controlli e ispezioni condotti dalla Commissione

- 33.1 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati s'impegnano a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.
- 33.2 I controlli in questione possono essere effettuati fino a cinque anni dopo il saldo di cui all'articolo 28.4.
- 33.3 I controlli in questione hanno carattere riservato.
- 33.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati forniscono adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatarî autorizzati.

Articolo 34 - Aiuti di Stato

Qualsiasi aiuto concesso dallo Stato o tramite risorse statali a favore del progetto di cui alla presente convenzione deve ottemperare alle disposizioni degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 35 - Acquisto di terreni/diritti fondiari e locazione di terreni

- 35.1 Le spese sostenute per l'acquisto di terreni/diritti fondiari, direttamente connesse alla realizzazione di un progetto LIFE+ Natura ed esplicitamente previste, sono considerate interamente ammissibili a condizione che:
- l'acquisto sia effettuato a prezzi di mercato;
 - il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati continuino a destinare in via permanente i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE+ Natura;
 - per quanto riguarda l'acquisto di terreni previsto dal progetto, il beneficiario incaricato del coordinamento deve assicurarsi che nella registrazione nei registri catastali sia presente una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Se in uno Stato membro non esiste il registro catastale o questo non offre una garanzia sufficiente, il beneficiario incaricato del coordinamento deve far inserire nel contratto di compravendita una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Nei paesi in cui l'inclusione di una simile clausola nel contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, la Commissione può accettare una garanzia equivalente a questo riguardo, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni dell'allegato I del regolamento LIFE+;
 - per i terreni acquistati da organizzazioni private, il contratto di compravendita o la sua registrazione nei registri catastali deve contenere una clausola che garantisca che, in caso di scioglimento dell'organizzazione o di incapacità a gestire il terreno a fini di protezione della natura, il titolo di proprietà sarà ceduto ad un ente giuridico avente come finalità principale la protezione della natura. Nei paesi in cui l'inclusione di una simile clausola nel contratto di

compravendita o nei registri catastali sia illegale, la Commissione può accettare una garanzia equivalente a questo riguardo, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni dell'allegato I del regolamento LIFE+;

- per i terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio, lo scambio deve avere luogo prima della conclusione del progetto e le disposizioni di cui al presente articolo devono applicarsi ai terreni ottenuti a seguito dello scambio. Per i terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio, la clausola di destinazione permanente alla conservazione della natura non è necessaria nella fase della relazione intermedia.

35.2 La durata della locazione di terreni deve essere limitata alla durata del progetto oppure deve essere di almeno 20 anni ed essere compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie. In caso di locazione di lunga durata, il contratto di locazione deve prevedere espressamente tutte le disposizioni e gli impegni che consentiranno di conseguire gli obiettivi in termini di tutela degli habitat e delle specie.